

Aut. C. - Asp. 16862 / 9302

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI

STATUTO SOCIALE

Approvato con D.M. del 19 aprile 2000 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
in sostituzione dello statuto D.C.P.S. n. 390 del 7 marzo 1947,
con le modifiche apportate dall'Assemblea dei Rappresentanti l'11 dicembre 1999 per il
riconoscimento dell'O.N.L.U.S.; dall'Assemblea dei Rappresentanti del 2 giugno 2003 per le
modifiche degli articoli 6, 12 e 13 e l'abrogazione dell'articolo 30; dall'Assemblea dei
Rappresentanti del 5 giugno 2004 per le modifiche dell'articolo 13 e dall'Assemblea dei
Rappresentanti nella seduta straordinaria del 31 ottobre 2020 nonché del 9 giugno 2025 per
l'adeguamento alla vigente normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Art. 1 - L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI (di seguito indicato come "Istituto")
risulta dalla trasformazione dell'Ente "Museo Bicknell e Biblioteca Internazionale di
Bordighera", eretto in Ente Morale (R.D. 16 aprile 1914, n. 646) nella tradizione della Società
Storico-Archeologica Ingauna e Intemelja; ha personalità giuridica riconosciuta con D.C.P.S.
07 marzo 1947 n. 390 ed è Istituto culturale con finalità di ricerca e studio a struttura
associativa, aperta con finalità socio-culturale, già ONLUS ed ora Ente del Terzo Settore
(ETS) soggetto ad iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ex D.Lgs. n.
117/2017.

Dal momento dell'iscrizione in tale registro nella denominazione dell'Istituto l'acronimo ONLUS
verrà sostituito da ETS.

Esso opera nell'ambito della promozione e dello studio dei beni culturali, come definiti dal
"Codice coordinato dei beni culturali e del paesaggio" (di cui al D.L. 42/2004 e successive
modifiche) ed è riconosciuto come Ente Culturale di pubblica utilità dalla Regione Liguria (Testo
Unico in materia di cultura, L.R. 33/2006 e s.m.i.) e come Istituto culturale non statale di
interesse nazionale (L. 534/17 ottobre 1996). Ha la sua Sede Centrale in Bordighera, Via
Romana n. 39 presso il Centro Nino Lamboglia - Museo Bicknell e si articola in Sezioni, che
svolgono la loro attività in ambiti territoriali definiti ed eleggono i loro organi direttivi e di
gestione. Le Sezioni fanno capo alla Sede Centrale dell'Istituto in Bordighera.

L'Istituto, una volta iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assumerà la
qualifica di "Ente del Terzo Settore (ETS)" e utilizzerà tale indicazione negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - L'Istituto svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai
sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, in particolare nei settori: tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e
ricreative di interesse sociale; educazione, istruzione e formazione; ricerca scientifica di
particolare interesse sociale.

Nell'ambito di quanto sopra, sono ricomprese le seguenti attività istituzionali:

a. interventi di studio del patrimonio e del paesaggio culturali ai sensi del D.L. 22 gennaio
2004 n. 42 e s.m.i., attraverso la ricerca scientifica e la realizzazione di studi storici,

archeologici, artistici, archivistici, linguistici, etnografici, sociologici, naturalistici e ambientali, che hanno contribuito a caratterizzare il territorio e la "cultura ligure" nella sua evoluzione nel passato fino a definire la società regionale attuale, ed a connotare nel tempo il relativo territorio e paesaggio fisico e culturale;

b. promozione della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e naturalistico, anche tramite l'organizzazione e la gestione di attività culturali, di musei, di archivi storici e di biblioteche; attività editoriale; istituzione di borse di studio; assunzione di personale con idonee capacità professionali per lo svolgimento della propria attività istituzionale nell'ambito della gestione dei beni culturali; valorizzazione del volontariato e delle attività di interesse sociale generale;

c. facilitazione, attivazione, incentivazione e coordinamento, a tale fine, dei rapporti e della collaborazione internazionale e degli scambi culturali tra gli studiosi, gli Istituti e le Università in ambito regionale, nazionale ed internazionale;

d. progettazione, organizzazione e coordinamento di ricerche e studi storici, scavi e indagini archeologiche sul terreno o in ambiente sottomarino, missioni scientifiche ai fini di perseguire, in proprio o con altri, la conoscenza, la salvaguardia ed il recupero delle testimonianze materiali del passato, di monumenti, di opere d'arte, di beni culturali ed ambientali;

e. promozione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione, congressi e convegni, conferenze, seminari e di ogni altra iniziativa atta a favorire l'attività culturale e la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale, anche attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie di indagine e comunicazione;

f. promozione di attività didattiche e formative indirizzate verso le nuove generazioni ai fini di introdurle allo studio del passato e favorirne il senso di appartenenza ad una comunità culturale.

Art. 2-bis - L'Istituto può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

DEI SOCI

Art. 3 - L'Istituto si compone di soci, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a. Soci **Effettivi**;
- b. Soci **Sostenitori**;
- c. Soci **Onorari**;
- d. Soci **Benemeriti**.

Effettivi: sono i soci che versano la quota stabilita anno per anno dall'Assemblea dei Rappresentanti su proposta del Consiglio Direttivo; hanno diritto al voto ed a partecipare a tutte le attività dell'Istituto. Riceveranno gratuitamente, a scelta, una delle riviste editate dall'Istituto.

Sostenitori possono essere:

b.1. **Persone fisiche**: soci che versano la quota stabilita, anno per anno, dall'Assemblea dei Rappresentanti su proposta del Consiglio Direttivo; hanno diritto al voto ed a partecipare a tutte le attività dell'Istituto. Riceveranno gratuitamente tutte le riviste editate dall'Istituto.

b.2. **Enti:** quegli enti che, aderendo, partecipano anche al finanziamento ordinario dell'attività dell'Istituto; essi congiuntamente eleggono un membro rispettivamente nell'Assemblea dei Rappresentanti e nel Consiglio Direttivo. Riceveranno tutte le pubblicazioni edite dall'Istituto.

Onorari: coloro, indicati dall'Assemblea dei Rappresentanti, che per particolari meriti abbiano contribuito alla diffusione della cultura.

Benemeriti: coloro, indicati dall'Assemblea dei Rappresentanti, persone fisiche o Enti, che, per elargizioni o lasciti o per altre benemeritenze, abbiano contribuito all'incremento patrimoniale e allo sviluppo dell'Istituto.

DEL PATRIMONIO

Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Istituto;
- b. da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche e/o Enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementarne il patrimonio;
- c. da eventuali eccedenze di bilancio, destinate all'incremento patrimoniale.

Art. 5 - Per il raggiungimento dei propri scopi l'Istituto dispone:

- a. delle quote sociali;
- b. delle oblazioni volontarie dei soci;
- c. di sovvenzioni e contributi elargiti da privati, enti e/o fondazioni;
- d. dai proventi delle iniziative e delle attività promosse dall'Istituto.

DELLE SEZIONI

Art. 6 - I soci appartenenti ad una entità territoriale, ove si formi un nucleo di attività autonoma, possono costituirsi in Sezioni dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, con un numero minimo di 15(quindici) soci effettivi e/o sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa.

La costituzione delle Sezioni è esaminata ed istruita dal Consiglio Direttivo dell'Istituto e deliberata dall'Assemblea dei Rappresentanti.

Art. 7 - Le Sezioni dell'Istituto, costituite e rette a norma del presente articolo e dei successivi articoli 8, 9 e 10 riuniscono di regola nel loro seno i soci che risiedono nel territorio a ciascuna assegnato dal regolamento della Sezione, ovvero i soci che, per libera scelta o per interessi culturali, abbiano chiesto di appartenere a quella Sezione. I soci residenti in territori non assegnati alle Sezioni, salvo diversa scelta da loro espressa, verranno iscritti alle Sezioni territorialmente più vicine alle loro residenze.

Art. 8 - Ogni Sezione avrà un regolamento votato dall'Assemblea generale dei propri soci, in conformità alle norme generali del presente Statuto, ed approvato dall'Assemblea dei Rappresentanti.

Stampa circolare: ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI
Handwritten signature: Giovanni Alfano
Handwritten text: y cello y au

Art. 9 - Ogni Sezione è retta da un Comitato Direttivo, composto da un Presidente e da sei membri, nonché da eventuali rappresentanti eletti dall'Assemblea dei soci nell'Assemblea dei Rappresentanti.

L'Assemblea dei soci potrà integrare con ulteriori membri la composizione del Comitato Direttivo della Sezione in funzione di motivate e specifiche esigenze.

L'elezione dei componenti del Comitato Direttivo e delle rappresentanze avverrà secondo le norme contenute nel regolamento della Sezione.

Il Comitato Direttivo della Sezione nomina, tra i suoi componenti, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e un suo rappresentante, da individuarsi in figure con idoneo curriculum scientifico, nella Commissione Scientifica di cui all'art. 22a del presente Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza operativa e funzionale della Sezione ed è responsabile a tutti gli effetti, con gli altri componenti del Comitato Direttivo, della sua corretta gestione amministrativa e di tutti gli atti deliberati, nonché degli adempimenti relativi.

Su delega del Presidente dell'Istituto e previo assenso del Consiglio Direttivo, il Presidente della Sezione, col consenso e l'approvazione del proprio Comitato Direttivo, può stipulare contratti con privati ed enti ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto, di cui all'Art. 2 del presente Statuto.

Il Presidente definisce l'eventuale fabbisogno di personale necessario per il raggiungimento degli scopi istituzionali e degli obblighi contrattuali della Sezione, definendo col Comitato Direttivo della Sezione le modalità di selezione e valutazione delle domande di assunzione.

Il Presidente della Sezione è responsabile della corretta applicazione delle norme previste dai vari tipi di contratto lavorativo.

Art. 10 - Le Sezioni sono da considerarsi quali "sedi distaccate" di un'unica entità amministrativa e in quanto tali fanno capo amministrativamente alla Sede Centrale dell'Istituto, cui compete il controllo dei programmi e dei movimenti contabili.

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 11 - Sono organi dell'Istituto:

- a. l'Assemblea dei Rappresentanti;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. la Commissione Scientifica;
- e. l'Organo di Controllo;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Le cariche, l'appartenenza e la partecipazione ai vari Organi istituzionali dell'Istituto si intendono svolte a titolo volontario e gratuito.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Art. 12 - L'Assemblea dei Rappresentanti, in quanto espressione delle Assemblee generali dei soci iscritti presso le singole Sezioni, è l'organo sovrano dell'Istituto.

Essa è costituita dalle rappresentanze delle Sezioni, espresse nelle rispettive Assemblee generali dei Soci e costituite, per ciascuna Sezione, dai seguenti componenti:

- a. il Presidente eletto, rappresentante di diritto;
- b. un rappresentante, in aggiunta al Presidente, eletti al raggiungimento di 40 (quaranta) soci effettivi e/o sostenitori iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- c. le Sezioni con meno di 15 (quindici) soci effettivi e/o sostenitori, in regola con il pagamento della quota associativa, saranno rappresentate in Assemblea dal Presidente senza diritto di voto;
- d. un rappresentante eletto dalle rispettive Assemblee dei soci di ognuna di quelle Sezioni che svolgono attività di studio o di ricerca supportata e comprovata dalla gestione continuativa di una o più strutture culturali nell'ambito del territorio di competenza.

Fanno inoltre parte dell'Assemblea dei Rappresentanti, due membri scelti e designati dalla Commissione Scientifica tra i suoi componenti eletti dalle Assemblee delle singole Sezioni.

Fanno parte di diritto dell'Assemblea dei Rappresentanti:

- a. il Presidente dell'Istituto;
- b. il Vicepresidente;
- c. l'eventuale rappresentante degli Enti Sostenitori (di cui all'art. 3, punto b.2).

I componenti dell'Assemblea, in caso di assenza, possono delegare un altro membro. Ogni rappresentante, sia di diritto che eletto, non può ricevere più di due deleghe.

Per le Sezioni rappresentate nell'assemblea con un solo voto e quindi dal solo Presidente, questi potrà delegare in sua vece il Vicepresidente della Sezione.

L'Organo di Controllo dovrà essere formalmente invitato a partecipare alle sedute. L'Assemblea dei Rappresentanti è convocata dal Presidente dell'Istituto e si riunisce di regola almeno due volte all'anno.

L'Assemblea dei Rappresentanti:

- a. discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale; determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere, in relazione agli scopi istituzionali;
- b. elegge: il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; l'Organo di Controllo; il Collegio dei Probiviri; nomina: il Segretario Generale; il Segretario Amministrativo; il Direttore Scientifico. Essi potranno essere scelti anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti e anche tra persone esterne all'Istituto.
- c. approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- d. esplica la funzione di vigilanza e di controllo operativo sulle attività degli altri organi amministrativi e scientifici dell'Istituto;
- e. nomina i soci onorari e benemeriti;
- f. stabilisce le quote di iscrizione all'Istituto e la parte di esse da assegnare eventualmente alle Sezioni;
- g. approva i regolamenti dell'Istituto e delle Sezioni.

In seduta straordinaria:

- a. delibera le modifiche allo Statuto: in prima convocazione, quando siano presenti, o rappresentati per delega, i tre quarti dei rappresentanti e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti; in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della

Y. Ollivier
Giovanni M. Perrella

prima, quando siano presenti, di persona o per delega, i due terzi dei rappresentanti e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti;

b. delibera lo scioglimento dell'Istituto, che non potrà essere assunto se non con il voto favorevole di almeno tre quarti dei rappresentanti aventi diritto al voto.

L'elezione dei membri dell'Assemblea dei Rappresentanti è comunicata al Ministero della Cultura e alla Regione Liguria.

CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a il Presidente dell'Istituto;
- b il Vicepresidente;
- c il Segretario Generale;
- d il Segretario Amministrativo;
- e il Direttore Scientifico;
- f cinque membri effettivi e due supplenti, da eleggersi dall'Assemblea dei Rappresentanti tra i Presidenti e i Rappresentanti eletti dalle Sezioni;
- g due membri effettivi e uno supplente nominati dalla Commissione Scientifica tra i componenti della stessa, anche tra il personale dipendente dell'Istituto: in questo caso senza diritto di voto;

nonché da

- h un membro espresso dagli Enti sostenitori.

I componenti del Consiglio Direttivo, in caso di assenza, possono delegare un altro membro. La nomina del Consiglio Direttivo è comunicata al Ministero della Cultura. I componenti effettivi che non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo giustificati motivi, saranno dichiarati decaduti e surrogati con i membri supplenti maggiormente votati dall'Assemblea dei Rappresentanti; in caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione all'Istituto. L'Organo di Controllo dovrà essere formalmente invitato a partecipare alle sedute.

Il Consiglio Direttivo - oltre a disimpegnare i compiti demandatigli dallo Statuto, dai Regolamenti e dall'Assemblea dei Rappresentanti - assolve le seguenti attribuzioni specifiche:

- a) delibera la convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti predisponendone l'ordine del giorno;
- b) imposta e tratta tutti i problemi di carattere generale e scientifico (Art. 2);
- c) predispone i Regolamenti dell'Istituto e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti;
- d) esamina e istruisce formalmente i bilanci dell'Istituto e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti, corredandoli delle relazioni sull'attività e di quelle dell'Organo di Controllo;
- e) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di deliberare ogni atto o negozio giuridico;
- f) costituisce, conferma, unifica e sopprime - quali organi tecnici centrali - commissioni e altri organismi, e ne convoca eventualmente i presidenti alle proprie riunioni;

- g) nomina i membri dei Comitati di Redazione delle riviste che si riuniscono sotto la presidenza del Direttore Scientifico; nomina i Direttori Responsabili delle riviste;
- h) conferisce incarichi ed assume il personale degli uffici e degli Organi Centrali;
- i) provvede a tutti gli affari e gli atti che non siano specificatamente attinenti alla competenza della Assemblea dei Rappresentanti, al Presidente ovvero ad altri Organi dell'Istituto;
- l) nomina esperti per la Commissione Scientifica;
- m) nomina il Conservatore del Museo-Biblioteca C. Bicknell e i componenti della Commissione per la Biblioteca;
- n) autorizza le pubblicazioni edite con il nome dell'Istituto o con la qualifica di socio dell'Istituto;
- o) autorizza l'uso del logo dell'Istituto per il patrocinio di iniziative organizzate da altri Enti o Associazioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi membri.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 14 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e presiede l'Assemblea dei Rappresentanti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può conferire, tramite delega scritta, la rappresentanza dell'Istituto per singoli atti al Vicepresidente.

Al Presidente spetta l'obbligo di inviare al Ministero della Cultura, entro il mese di maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività culturale svolta dall'Istituto nell'anno precedente; dovrà inoltre inviare i bilanci preventivo e consuntivo nei tempi previsti dalle normative vigenti e, comunque, entro un mese dall'approvazione.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 15 - Il Segretario Generale redige i verbali dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente; dà attuazione alle delibere; tiene il collegamento con le Sezioni e con gli Enti Sostenitori; promuove l'immagine dell'Istituto; tiene i collegamenti con gli Enti per la realizzazione di convenzioni e di affidamenti delegati; coordina amministrativamente il personale e propone la pianta organica sentito il Direttore Scientifico e il Segretario Amministrativo; tiene i contatti con il Segretario Amministrativo e con il Direttore Scientifico; relaziona al Presidente e al Consiglio Direttivo.

La carica di Segretario Generale può essere conferita anche a persona esterna all'Istituto.

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 16 - Il Segretario Amministrativo verifica la regolarità dei movimenti contabili della Sede Centrale e delle Sezioni; redige i bilanci; provvede alla regolare stesura dell'inventario dei beni mobili ed immobili ed è responsabile del patrimonio; mantiene i contatti con il Segretario Generale e con il Direttore Scientifico; relaziona al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

La carica di Segretario Amministrativo può essere conferita anche a persona esterna all'Istituto e può eventualmente identificarsi con quella del Segretario Generale.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 17 - L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è composto da un numero di membri da uno a tre, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. In caso di organo di controllo collegiale, è sufficiente che i predetti requisiti siano posseduti da almeno uno dei componenti.

La nomina dell'Organo di Controllo, da parte dell'Assemblea dei Rappresentanti, è obbligatoria al superamento dei limiti di cui al secondo comma dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo esercita il controllo finanziario e contabile della Sede Centrale e delle Sezioni, partecipa alle sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo collegiale nomina, nel proprio seno, il Presidente.

I membri dell'Organo di Controllo sono eletti per tre esercizi e non possono essere rieletti. All'atto della nomina può essere determinato un compenso da corrispondere agli stessi.

L'Organo di Controllo ha la funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, di vigilanza, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, ed ha poteri ispettivi e di controllo.

Si applicano le norme degli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti scelti tra i soci che per competenza giuridica e per doti morali siano ritenuti idonei a ricoprire tale carica. Il Collegio nomina, nel proprio seno, il Presidente. Al Collegio è demandata la risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra i Soci, nonché tra i Soci e l'Istituto relativamente all'attività sociale.

DURATA DELLE CARICHE E DELLE NOMINE

Art. 19 - Il Presidente, il Vicepresidente, i membri dell'Assemblea dei Rappresentanti, del Consiglio Direttivo, della Commissione Scientifica, della Commissione per la Biblioteca, del

Collegio dei Probiviri durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo vengono nominati per un triennio e possono essere confermati. Il Direttore Scientifico ed il Conservatore del Museo-Biblioteca C. Bicknell vengono nominati per un quadriennio e possono essere confermati con delibera esplicita dell'Assemblea dei Rappresentanti.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO

Art. 20 - L'Assemblea dei Rappresentanti ed il Consiglio Direttivo si riuniscono presso la Sede in Bordighera o in casi particolari presso una Sezione dell'Istituto e possono svolgersi anche in modalità *online*. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; per l'Assemblea dei Rappresentanti sono considerati presenti anche quelli che abbiano delegato un altro membro secondo Statuto. Le adunanze dell'Assemblea dei Rappresentanti sono valide in prima convocazione se sia presente o rappresentata la maggioranza dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Partecipano all'Assemblea dei Rappresentanti il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo e il Direttore Scientifico senza diritto di voto; essi possono votare, nel caso che ne facciano parte, solo quali rappresentanti delle Sezioni.

Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto (art. 21 C.C.).

DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA

DIRETTORE SCIENTIFICO

Art. 21 - Il Direttore Scientifico è nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Commissione Scientifica, dall'Assemblea dei Rappresentanti. Per la nomina o la conferma al termine di ogni mandato, l'Assemblea dei Rappresentanti potrà deliberare apposita convenzione, proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Scientifico:

- a) presiede la Commissione Scientifica, la Commissione per la Biblioteca ed i Comitati di Redazione delle pubblicazioni;
- b) predispone e sottopone i programmi di attività scientifica al Consiglio Direttivo, in rapporto e nel rispetto delle disponibilità di bilancio;
- c) riferisce al Presidente circa le iniziative per le opportune valutazioni;
- d) sovrintende a tutta l'attività scientifica dell'Istituto dando esecuzione alle delibere ed attenendosi agli indirizzi dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio Direttivo e alle direttive della Commissione Scientifica;
- e) in stretto collegamento con la sede centrale e le Sezioni, coordina e sviluppa le attività dei Musei e delle altre istituzioni culturali di proprietà o affidate in gestione all'Istituto;
- f) coordina il personale addetto al lavoro scientifico della Sede Centrale e delle Sezioni ed ha la responsabilità del buon andamento scientifico del complesso;
- g) agisce d'intesa con il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo nell'interesse dell'Istituto.

Nei suoi compiti sarà coadiuvato dalla Commissione Scientifica e dal Dirigente Scientifico in pianta organica del personale.

COMMISSIONE SCIENTIFICA

Art. 22 - La Commissione Scientifica è organo centrale dell'Istituto specificatamente istituito per programmare e organizzare l'attività scientifica, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, da proporre al Consiglio Direttivo, nonché promuovere, coordinare e sviluppare le attività di musei, biblioteche e altre istituzioni culturali proprie o affidate in gestione all'Istituto.

Essa è costituita da:

- a) studiosi rappresentanti di tutte le Sezioni, nominati dai rispettivi Comitati Direttivi, indipendentemente dal numero di soci effettivi, anche tra il personale con rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto;
- b) dai direttori o, in loro vece, dai conservatori dei musei o altre istituzioni culturali affidate in gestione all'Istituto;
- c) fino a un massimo di quattro ricercatori con qualificato curriculum scientifico, individuati anche tra i non soci dell'Istituto, nominati dal Consiglio Direttivo come pure tra i dipendenti, ai fini di integrare le competenze disciplinari della Commissione stessa e favorire lo sviluppo delle sue attività.

Compiti della Commissione Scientifica sono:

- la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle attività scientifiche e culturali secondo i compiti istituzionali di cui all'Art. 2;
- il supporto alle attività scientifiche e culturali sviluppate dalle singole Sezioni;
- il coordinamento e la gestione di una rete costituita dai musei e da altre istituzioni culturali proprie o affidate in gestione all'Istituto;
- la predisposizione di progetti di ricerca comuni nell'ambito dell'Istituto, nonché la ricerca dei relativi finanziamenti;
- la predisposizione e approvazione delle relazioni delle attività svolte nell'anno civile e di quelle programmate per l'anno successivo.

La Commissione Scientifica è di norma convocata dal Direttore Scientifico almeno quattro volte all'anno. La sua convocazione può essere inoltre richiesta da almeno tre dei suoi componenti per specifiche tematiche.

La Commissione ha durata triennale ed è dotata di apposito Regolamento.

VOLONTARIATO

Art. 23 - L'attività scientifica dell'Istituto si basa sull'attività svolta dalla Struttura Centrale e periferica e dall'opera volontaria dei soci, i quali partecipano alla vita delle Sezioni per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

L'Istituto valorizza e incentiva l'attività volontaria svolta dai soci quale elemento rilevante delle sue finalità espresse nell'Art. 2.

L'Istituto può avvalersi dell'opera di volontari ai sensi degli artt. 17 e seguenti del D.Lgs. 117/2017. I volontari devono essere iscritti in apposito registro e la loro attività è svolta in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e di interesse generale dell'Ente. Ad essi può essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza alcun beneficio economico.

BIBLIOTECA - MUSEO C. BICKNELL

Art. 24 - La Biblioteca dell'Istituto, inserita nel Polo Regione Liguria (LIG) del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), è formata dal fondo librario iniziale del Museo Clarence Bicknell e soprattutto dalle nuove accessioni, pervenute all'Istituto per acquisto, donazione e cambio con altri Enti culturali. La Biblioteca - Museo è un centro di raccolta delle opere librarie di interesse storico, archeologico, artistico, naturalistico e riveste grande interesse nazionale ed internazionale. Le direttive per il funzionamento della Biblioteca verranno impartite dalla Commissione per la gestione della Biblioteca e saranno attuate dal Conservatore. La Biblioteca - Museo Bicknell è dotata di apposito Regolamento. Insieme alle Biblioteche costituite presso le sedi delle Sezioni forma la rete delle biblioteche dell'Istituto di cui è capofila, coordinandone le attività di schedatura e catalogazione.

DEL BILANCIO

Art. 25 - L'anno finanziario e sociale dell'Istituto coincide con l'anno civile e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I documenti riassuntivi dell'andamento economico e finanziario della gestione dell'Ente sono costituiti dal Bilancio Preventivo approvato entro il mese di novembre e dal Rendiconto Consuntivo approvato entro il mese di aprile. Con speciale regolamento sono fissate le norme sulla tenuta della contabilità e per l'approvazione dei bilanci nel rispetto degli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 117/2017 e disposizioni attuative.

L'Istituto redige il bilancio di esercizio secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 117/2017 e, al superamento delle soglie di legge, redige e pubblica il bilancio sociale.

Il bilancio e gli altri documenti obbligatori sono depositati presso il RUNTS nei termini di legge.

DEL PERSONALE

Art. 26 - Il personale dell'Istituto regolarmente inserito nella pianta organica in misura sufficiente alle esigenze dell'equilibrato funzionamento della Sede Centrale e delle Sezioni, fa capo amministrativamente al Segretario Generale e, per quanto riguarda le funzioni e mansioni svolte presso le singole Sezioni, dipende dal Presidente delle stesse. La pianta organica potrà essere definita ogni tre anni dall'Assemblea dei Rappresentanti, secondo le esigenze dell'Istituto e potrà essere modificata anche di anno in anno, in funzione della corretta conduzione economica dell'Ente. Ciò dovrà avvenire su proposta del Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea dei Rappresentanti.

L'Istituto potrà usufruire di personale a tempo determinato. Potranno inoltre essere posti in atto contratti di collaborazione, o elargite borse di studio, purché regolarmente coperti da finanziamento.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI GESTIONE E DEL CAPITALE

Art. 27 - Il patrimonio dell'Istituto è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie. Non sono in alcun caso permesse le attività di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto (e quindi anche sotto forma di rimborsi o simili ai "volontari"), gli utili d'esercizio, le riserve, eventuali donazioni, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Istituto.

DISPOSIZIONI FINALI E SCIoglIMENTO

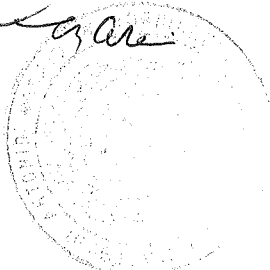
Art. 28 - Lo scioglimento dell'Istituto è deliberato dall'Assemblea dei Rappresentanti, che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone mandato e i poteri nel rispetto delle finalità degli Enti del Terzo Settore.

Art. 29 - In caso di scioglimento dell'Istituto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle relative norme di attuazione nonché alle Istruzioni relative al RUNTS.

* * *

Giovanni Mennella
e altri



Certifico io sottoscritto, Dott. Matteo Marzi, Notaio in Bordighera, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e San Remo, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale a' sensi degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine 12(dodici).

Bordighera, li 12 marzo 2026 nel mio studio in Corso Italia n. 38.

Firmato digitalmente: Matteo Marzi